

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2026, n. 1243

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2026.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025 n. 1397;
- b) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione, valevole per il 2026, per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2026	
ASL BA	1.938.043,80 €
ASL FG	3.016.550,40 €

ASL BR	545.748,00 €
ASL LE	3.722.122,80 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	10.609.752,00 €

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio di cui al presente provvedimento contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di disporre, in conformità alle previsioni di cui all'art. 72, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 e s.m.i., l'utilizzo delle somme rinvenienti dai residui, relative alle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, per incrementare il fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico;
5. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 30/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, entro e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/10/2026, alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale";
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2026.

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii avente ad oggetto: "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

VISTO:

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti

massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;

VISTO:

- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

VISTO:

- il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante *"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"*;

VISTO:

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO:

- che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario";

RILEVATO:

- che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO:

- l'art. 8 bis, comma 1, del D. Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, a mente del quale *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*;

VISTO:

- l'art. 8 quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

VISTO:

- L'art. 8 quinquies, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;

VISTO:

- l'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 recante disposizioni in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali;

CONSIDERATO:

- pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

VISTA:

- la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 *"Tetti di spesa"* prevede:
"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.";

RILEVATO CHE:

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 *"Finalità"* prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO CHE:

- La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale;

DATO ATTO CHE:

- All'art. 21 *"Rapporti con i soggetti accreditati"* la LR n. 9/2017 prevede che:
1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.

2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati;*

TENUTO CONTO:

- che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 *"Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni"* prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:
 - a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
 - b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila;

VISTO:

- l'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche";*

VISTO:

- il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all'ASD e che, nello specifico, prevede l'istituzione:
 - All'art. 4 dei *"MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI"*;

- All'art. 5 del "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO";
- All'art. 6 della "COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO",

unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento;

VISTO:

- il REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2025, n. 12 "Modifica al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 come modificato dal Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9" intervenuto sulla normativa regionale, modificando l'articolo 57-bis del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, introdotto dall'art. 6 del Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9, relativo alla comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico;

TENUTO CONTO CHE:

- il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare il monitoraggio e adeguamento degli schemi di accordi contrattuali con gli erogatori privati oltre all'approvazione delle deliberazioni di determinazione dei fondi unici di remunerazione assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per la contrattualizzazione delle strutture accreditate;

VISTA:

- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 e s.m.i. ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)*" art. 72 "*Contributo metodo ABA e fondo autismo*";

CONSIDERATO:

- che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali disciplinati dal R.R. n. 9/2016 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate;

TENUTO CONTO:

- che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto: "*Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa*" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata;

DATO ATTO CHE:

- Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla:
h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da

dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

- 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
- 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali;*

TENUTO CONTO:

- che con Deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1263, recante " *D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.*" è stato determinato per il 2025 l'ammontare complessivo pari a euro 8.308.444,00;

CONSIDERATO:

- che con DGR n. 1275 del 11/09/2025, recante oggetto: " *Approvazione schema di regolamento avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 come modificato dal Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9"* è stata aggiornata la tariffa di riferimento regionale omnicomprensiva per Comunità residenziali socioeducative riabilitative dedicate ad adulti con disturbo dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016, prevedendo al contempo un incremento di spesa a carico del SSR, rapportata al secondo semestre del relativo anno, pari a euro € 43.113,00;

TENUTO CONTO:

- che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA;

TENUTO CONTO:

- che, a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il R.R. n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento;

PRESO ATTO:

delle previsioni di cui all'art. 72 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32, ed in particolare:

- del comma 1, il quale dispone che, nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate per i disturbi dello spettro autistico, la Regione partecipa, con la concessione di un contributo, alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico, residenti in Puglia, che si avvalgono del metodo ABA, di terapie logopediche o di altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale;

- del comma 2, che prevede espressamente il potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale;

CONSIDERATO:

- che dalle rendicontazioni relative all'annualità 2023 trasmesse dalle ASL territorialmente competenti emerge la disponibilità di residui non utilizzati — relativi alle risorse destinate ai contributi di cui all'art. 72, comma 1, della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 e s.m.i.;

RITENUTO:

- pertanto, di reimpiegare € 2.258.195,00 di tali risorse per far fronte al crescente fabbisogno assistenziale espresso dal territorio, provvedendo, per l'effetto, ad incrementare la dotazione del fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate, distribuendo le risorse disponibili per i nuovi accreditamenti in misura proporzionale a 4/12 (pari a un quadrimestre) del rispettivo budget annuo presunto;

PREMESSO:

- quanto innanzi, al fine di implementare le prestazioni LEA per l'autismo e rendere possibile la contrattualizzazione delle strutture accreditate sul territorio, si propone di determinare per l'anno 2026 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., in considerazione delle province nelle quali insistono tali strutture, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2026	
ASL BA	1.938.043,80 €
ASL FG	3.016.550,40 €
ASL BR	545.748,00 €
ASL LE	3.722.122,80 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	10.609.752,00 €

Con la precisazione che, dei complessivi € 10.609.752,00, € 8.351.557,00 sono la conferma degli importi già assegnati nel 2025 con precedente Deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1263 (€ 8.308.444,00) e Deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2025, n. 1275 (€ 43.113,00) e rientrano nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza e che la ulteriore spesa, pari a € 2.258.195,00, trova copertura sugli

accantonamenti residui passivi di cui al Capitolo U1202025, Missione 12, Programma 2, a valere a valere sull'impegno 3023040413, assunto con D.D. 183/2023/369.

Al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

- a) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
- b) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte dei Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;
- c) i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 30/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., entro e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/10/2026, alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
- d) il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore del Dipartimento di DSM/NPIA della ASL al Dipartimento Salute e Benessere, comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La somma pari a € 8.351.557,00 rientra nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza.

Quanto alla ulteriore spesa pari a € 2.258.195,00, la stessa trova copertura sugli accantonamenti residui passivi di cui al Capitolo U1202025, Missione 12, Programma 2, a valere a valere sull'impegno 3023040413, assunto con D.D. 183/2023/369.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di determinare il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione, valevole per il 2026, per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2026	
ASL BA	1.938.043,80 €
ASL FG	3.016.550,40 €
ASL BR	545.748,00 €
ASL LE	3.722.122,80 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	10.609.752,00 €

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio di cui al presente provvedimento contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di disporre, in conformità alle previsioni di cui all'art. 72, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 e s.m.i., l'utilizzo delle somme rinvenienti dai residui, relative alle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, per incrementare il fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico;

5. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 30/09/2026, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, entro e non oltre il 30/09/2026, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/10/2026, alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale";
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee Guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

II FUNZIONARIO

Roberto PASSARELLI

Passarelli
Roberto
14.09.2026
08:11:49
UTC



II DIRIGENTE "Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria"

Elena MEMEO

Elena
Memeo
14.09.2026
14:15:07
GMT+01:00



II DIRETTORE di Dipartimento "Salute e Benessere"

Vito MONTANARO

VITO
MONTANARO
16.09.2026
12:54:31
GMT+02:00



L'Assessore alla Salute e al Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L' ASSESSORE alla Salute e al Benessere

Donato PENTASSUGLIA

Donato
Pentassuglia
16.09.2026
13:27:41
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:
Stolfina Regina
Firmato il 17/09/2026 13:54
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCertem Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2026.

PRESO ATTO delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale.

VISTA la Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale - alla quale si rinvia integralmente e di cui il presente parere tecnico costituisce allegato - finalizzata alla determinazione del fondo unico regionale valevole per l'anno 2026 per l'acquisto delle prestazioni da strutture dedicate all'autismo autorizzate ed accreditate.

Quanto al fondo di complessivi € 10.609.752,00, di cui al presente provvedimento:

-La somma pari a € 8.351.557,00 rientra nell'ambito delle risorse provenienti dal Riparto del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza.

-La ulteriore spesa pari a € 2.258.195,00 trova copertura sugli accantonamenti residui passivi di cui al Capitolo U1202025, Missione 12, Programma 2, a valere a valere sull'impegno 3023040413, assunto con D.D. 183/2023/369.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☒ NO ☐

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

Elena Memeo

14.09.2026

14:15:07

GMT+01:00

PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 - Art. 1 c. 4) LL.GG. approvate con DGR

1161/2024 2100/2019

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA

Il Dirigente
Benedetto Pacifico

BENEDETTO
GIOVANNI
PACIFICO
14.09.2026
16:20:19
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ASS	DEL	2026	13	16.09.2026

D.LGS. 502/92 ART. 8 QUINQUES - FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI
DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE PER L'AUTISMO DI CUI AL R.R. N. 9/2016
E S.M.I. VALEVOLE PER L'ANNO 2026.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 17/09/2026 13:28
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

